

DELIBERA N. 227/19/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 20 maggio 2019 (prot. n. 217414) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Correggio, a seguito della segnalazione del consigliere comunale Mauro Pernarella, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla distribuzione di un volume recante "*Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019*" al cui interno "*si trovano i volantini di propaganda elettorale con indicazioni esplicite di voto*". In particolare il Comitato ha rilevato "*l'impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione del volume Bilancio di fine mandato [...] o la consegna dello stesso a consiglieri o cittadini che ne abbiano fatto richiesta, se non attraverso la documentazione allegata alla segnalazione ricevuta o alla relativa memoria del Comune di Correggio*" e ha ritenuto che "*la pubblicazione, nel rispetto dell'adempimento obbligatorio previsto dal D.lgs. n. 149/2011 della Relazione di fine mandato - Quinquennio 2014-2019 sul sito istituzionale del Comune di Correggio non pare porsi in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale*" e invece "*la pubblicazione e distribuzione del volume Bilancio di fine mandato [...] non pare attività indispensabile non connotata, tra l'altro, dal requisito di impersonalità, vista la lettera di presentazione del Sindaco [...] e le foto di soggetti istituzionali*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 15 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- "*con riferimento alla pubblicazione denominata Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019 occorre specificare che la stessa è stata realizzata prima dell'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative [...] e solo alcune copie sono state consegnate a consiglieri o a cittadini che ne hanno fatto richiesta. Nessuna iniziativa dell'ente, volta a diffondere alla cittadinanza la pubblicazione è stata mai realizzata ed eventuali copie che dovessero continuare a trovarsi in possesso di soggetti privati risultano al di fuori del controllo e della responsabilità dell'amministrazione. Risulta peraltro evidente che l'amministrazione rimane estranea all'utilizzo di tale opuscolo dal momento della consegna a chi ne ha fatto richiesta e nemmeno risulta dimostrato dalla segnalazione del sig. Pernarella che il Comune abbia adottato iniziative di diffusione della stessa. [...] Si sottolinea inoltre che nessuna norma impone di procedere al ritiro della documentazione diffusa da soggetti privati seppure realizzati dall'ente*";
- "*Attualmente le copie risultano depositate in Comune in una stanza chiusa a chiave e non accessibile, e a dimostrazione della buona fede del nostro ente, non sono mai state distribuite in nessun servizio comunale, quali ad esempio la Biblioteca o l'URP [...]. L'ente potrà riservarsi una volta conclusa la tornata elettorale di utilizzare tale materiale come attività informativa successiva*";
- "*Per quanto riguarda il divieto di attività di comunicazione, si ritiene che lo stesso non possa essere esteso ad un obbligo di parte dell'ente di rispondere in maniera*

negativa alla richiesta di accesso documentale da parte di soggetti privati i quali risultano poi responsabili delle modalità di utilizzo di atti o documenti ricevuti dall'ente. L'attività di comunicazione risulta invece caratterizzata da un comportamento attivo da parte del Comune”;

- *“Per quanto la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 d.lgs. 149/2011, è la stessa norma a prescriberne l'adozione e la pubblicazione sul sito internet del Comune”;*

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria pervenuta, ed in particolare, del volume recante *“Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019”* che riporta lo stemma del Comune di Correggio, un articolo a firma del Sindaco, Ilenia Malavasi, unitamente alla sua foto;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

CONSIDERATO che l'iniziativa di comunicazione effettuata attraverso la pubblicazione e la diffusione del volume recante "*Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019*", seppur limitata, secondo quanto affermato dall'amministrazione comunale nelle controdeduzioni, ad "*alcune copie [...] consegnate a consiglieri o a cittadini che ne hanno fatto richiesta*" costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Correggio;

RILEVATO che le predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del volume in questione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee e alle elezioni amministrative fissate per il 26 maggio 2019 in quanto il Comune ha approvato la "*realizzazione e la fornitura di n. 2000 copie della pubblicazione Bilancio di fine mandato - Legislatura 2014-2019*" con determina n. 126 del 16 aprile 2019 (allegata alla documentazione istruttoria);

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione e la diffusione del volume recante "*Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019*", non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione reca lo stemma del Comune di Correggio, un articolo a firma del Sindaco nella propria veste istituzionale e la sua foto. Inoltre, il contenuto del volume appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'amministrazione comunale, strumentale dunque a proporre un'immagine positiva dell'ente e del Sindaco uscente, nuovamente candidata alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione e la diffusione del volume "*Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019*", integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO invece che la pubblicazione sul sito istituzione dell'ente del documento recante la relazione di fine mandato - Quinquennio 2014-2019 non si pone in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale in quanto effettuata in adempimento dell'obbligo previsto dal D.lgs. n. 149/2011;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione e la diffusione del volume "*Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019*";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Correggio (Reggio Emilia) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione e la diffusione del volume *“Bilancio di fine mandato - Comune di Correggio 2014-2019”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Correggio e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi